Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 31 agosto 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **392.**

Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale.

La sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.

L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 50 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale.

Lo statuto della sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **393.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

E' istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni nella misura appresso indicata:

A) Armi da fuoco, lunghe:

portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare . . . . L. 100.000

B) Armi da fuoco, corte:

da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare . . . . » 100.000

C) Canne finite pronte per la vendita:

per le armi di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*), per ciascuna canna . . . . » 100.000

D) Munizioni:

relative alle armi indicate nelle precedenti lettere *A*) e *B*), per ciascun pezzo . » 5

Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

In caso di vendita a privati, da parte delle predette amministrazioni, di tali prodotti si applica ad essi l'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Ai fini della classificazione fiscale dei prodotti indicati nel precedente articolo 1 si tiene conto delle norme di pubblica sicurezza vigenti in materia.

Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sulla classificazione dei prodotti di cui al precedente articolo 1, sorte in sede di accertamento dell'imposta di fabbricazione, si applica la procedura stabilita dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con le seguenti modifiche:

a) nel caso di ricorso al mezzo di risoluzione di cui all'articolo 65 del citato testo unico gli adempimenti ivi demandati alla dogana sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e le relative decisioni sono adottate dal capo di tale ufficio;

b) il perito da nominare dall'Amministrazione finanziaria perché esprima il parere non vincolante di cui al primo comma dell'articolo 65 citato dev'essere un ufficiale della direzione di artiglieria competente per territorio;

c) i collegi consultivi compartimentali ed il collegio consultivo centrale dei periti doganali devono essere integrati da due esperti, designati uno dal Ministero dell'interno, l'altro dal Ministero della difesa.

Le prescrizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente si osservano anche per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sorte presso gli uffici doganali in sede di determinazione degli elementi imponibili relativi ai prodotti di cui all'articolo 1.

All'articolo 3, *il penultimo comma è sostituito dal seguente*:

Le modificazioni degli impianti o dei sistemi produttivi che comportano un aumento effettivo della produttività debbono essere preventivamente approvate dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

All'articolo 4, *i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti*:

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza fiscale permanente o saltuaria, secondo determinazioni da adottarsi motivatamente dall'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli, di prescrivere, a spese del fabbricante, se necessaria, idonea recinzione fiscale.

Ove sia ritenuta necessaria la vigilanza permanente, il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali occorrenti per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla loro attrezzatura ed arredamento nonché alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 5, *al terzo comma, le parole*: Per i prodotti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *M*) dell'articolo 1, *sono sostituite dalle seguenti*: Per i prodotti di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) dell'articolo 1;

al quarto comma, le parole: I prodotti di cui alle lettere *E*), *F*), *G*), *H*), *I*) ed *L*) dell'articolo 1, *sono sostituite dalle seguenti*: I prodotti di cui alla lettera *D*) dell'articolo 1.

All'articolo 7, *il quinto e il sesto comma sono soppressi.*

All'articolo 8, *dopo le parole*: deposito doganale privato, *sono aggiunte le seguenti*: o trasportati con bolletta di cauzione.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Chiunque fabbrica i prodotti previsti dall'articolo 1 del presente decreto senza la licenza fiscale prescritta dal precedente articolo 3 è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette, relativamente ai prodotti di cui all'articolo 1, contrabbando ai sensi delle disposizioni previste dal titolo VII, capo I, del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e chiunque esporta gli stessi prodotti senza osservare le vigenti norme doganali.

Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto senza bolletta di legittimazione, nei casi in cui sia prescritta, o con bolletta scaduta, falsa, alterata, incompleta o contenente dati inesatti, o comunque distrae i prodotti stessi dalla prevista destinazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Per le differenze di qualità e di quantità riscontrate in confronto alle bollette di cauzione si applicano a carico dei responsabili le pene di cui al precedente comma.

Chiunque trasporta i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto e rifiuta di esibire agli organi di controllo la bolletta di legittimazione di cui è in possesso, o non la consegna al destinatario della merce, o consegnandola non vi appone l'annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire centomila a lire un milione.

Chiunque mette in circolazione i prodotti di cui alla lettera *D*) dell'articolo 1 non confezionati nei modi prescritti o in confezioni non munite dei prescritti contrassegni è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque faccia uso di contrassegni già utilizzati o di illecita provenienza.

Chiunque, in qualsiasi modo, ostacola l'accesso degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria e dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, nei locali ove si fabbricano o si detengono i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per i reati previsti dal presente decreto il tentativo è punito con le stesse pene stabilite per il reato consumato.

Le pene stabilite nel presente decreto possono essere diminuite, in misura non eccedente un terzo, quando per la quantità o per la qualità dei prodotti oggetto della violazione il fatto debba ritenersi di lieve entità.

Gli apparecchi, i meccanismi, le attrezzature nonché i mezzi di trasporto adoperati per commettere la frode, i prodotti ed i materiali oggetto della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le disposizioni del presente decreto concernenti la confisca e la misura delle multe sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24 del codice penale.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente decreto compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

All'articolo 11, *è aggiunto il seguente comma*:

Nuove norme di attuazione del presente decreto saranno emanate entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno.

All'articolo 12, *al primo ed al secondo comma, dopo le parole*: alla data di entrata in vigore, *sono aggiunte le seguenti*: della legge di conversione;

al secondo comma, sono soppresse le parole finali: e del materiale da utilizzare per le lavorazioni;

al quarto comma, dopo le parole: alla data di entrata in vigore, *sono aggiunte le seguenti*: della legge di conversione;

al quinto comma, le parole: sesto comma dell'articolo 9, *sono sostituite dalle seguenti*: quarto comma dell'articolo 9;

al sesto comma, dopo le parole: alla data di entrata in vigore, *sono aggiunte le seguenti*: della legge di conversione;

il settimo e l'ottavo comma sono soppressi;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

A decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili gli appositi contrassegni di Stato, le confezioni dei prodotti di cui alla lettera *D*) dell'articolo 1 devono essere chiuse con etichette o fascette contenenti la denominazione della ditta fabbricante e l'indicazione della qualità e quantità del prodotto contenuto nella confezione;

all'ultimo comma, le parole: da lire duecentomila, *sono sostituite dalle seguenti*: da lire centomila.

All'articolo 13, *al primo comma, le parole*: prodotti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) del precedente articolo 1, *sono sostituite dalle seguenti*: prodotti di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) del precedente articolo 1;

al secondo comma sono soppresse le parole: o di licenze per collezione di armi comuni da sparo;

il terzo e il quarto comma sono soppressi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI — GIOLITTI — COLOMBO — ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **394.**

Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificati dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi terzo e settimo dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Chi guida veicoli a motore non può avere superato:

a) anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;

b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti a trasporto di persone ».

« Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15 mila a lire 50 mila ».

Art. 2.

Il comma terzo dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

« L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, psicotecniche ed attitudinali è effettuato da commissioni mediche provinciali nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Art. 3.

Al quarto comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'articolo 6 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è aggiunto il seguente periodo:

« Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici ».

Art. 4.

I titolari di servizi da piazza ai quali, per effetto del disposto di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sia stata revocata la licenza hanno diritto ad ottenere nuovamente la licenza stessa, anche in soprannumero, rispetto alla dotazione organica esistente nel comune.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **395.**

Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformità delle disposizioni ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 17 agosto 1974, n. **396.**

Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è sostituito dal seguente:

« Il personale ha l'obbligo di risiedere in località che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda ».

Art. 2.

L'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, integrato dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1961, n. 1256, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita.

Per comprovate esigenze di servizio, il personale può essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorché proprie di altra qualifica.

Il provvedimento non può avere carattere punitivo.

Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non può influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato.

La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non può avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« In caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Unitamente alla nota di qualificazione, al dipendente sono anche comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali essa è basata ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianità inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie ».

La modifica di cui al precedente comma ha vigore dal 1° gennaio 1976.

Ai dipendenti con anzianità di servizio compresa fra cinque e dieci anni spetta un periodo di ferie di 23 giorni per l'anno 1974 e di 24 giorni per l'anno 1975.

Art. 6.

Il sesto comma dell'articolo 103 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo biennio, quando siano state più gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce ».

Art. 7.

All'articolo 5 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1° marzo 1974.

Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina ».

Art. 8.

La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche nel caso di promozioni subordinate al compimento di un periodo di effettivo servizio nella qualifica, con esclusione del personale dirigente.

Art. 9.

Nei confronti del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali di qualsiasi livello l'incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore, con il trattamento previsto dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è attribuito, in ogni caso, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 10.

Fino al 1° gennaio 1976 il personale direttivo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso del requisito dell'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore principale o di almeno quattordici anni di effettivo servizio complessivo nella carriera, è ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento. Ai fini del computo dell'effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva trova applicazione l'ottavo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Art. 11.

Sino al 26 giugno 1975 la mancanza di posti disponibili negli organici delle singole carriere della categoria del personale dell'esercizio non costituisce impedimento al bando di nuovi concorsi per l'assunzione di personale nella qualifica iniziale delle carriere stesse, qualora all'atto dell'emanazione del provvedimento che indice il concorso non sia stato raggiunto il limite del 5 per cento oltre l'organico complessivo della predetta categoria, come stabilito dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880.

Le assunzioni oltre organico non possono comunque essere disposte successivamente al 26 giugno 1975.

Art. 12.

La facoltà di superare l'organico prevista dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, può essere esercitata, oltre che attraverso concorsi pubblici, anche mediante ogni altra forma di immissione di personale prevista dallo stato giuridico.

Art. 13.

Ai fini dell'ammissione alle qualifiche di ispettore e ispettore principale dei singoli ruoli organici della carriera direttiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tutti i posti comunque vacanti nelle qualifiche stesse in relazione all'organico previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, sono considerati disponibili, salvo il disposto dell'articolo 99, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni.

Per il primo concorso interno da bandire per il passaggio alle qualifiche di ispettore e ispettore principale del ruolo « altre specializzazioni » secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti annesso al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è triplicato.

Art. 14.

Il concorso interno di cui al precedente articolo sarà effettuato per esami, per titoli ed esperimento pratico della durata di sei mesi.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale sulle materie — ramo « diritto » o ramo « economia » a scelta del candidato — stabilite nei programmi, per il ruolo « altre specializzazioni », approvati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La commissione di esame disporrà di complessivi 24 punti, di cui 10 verranno utilizzati per la valutazione della prova scritta, 10 per la prova orale, mentre i rimanenti 4 punti saranno utilizzati per la valutazione dei seguenti titoli secondo il punteggio a fianco di ciascun titolo stabilito:

1) diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altro istituto di istruzione superiore: punti 1;

2) diploma di istituto di istruzione di secondo grado: punti 1;

3) idoneità conseguita in precedenti concorsi interni alla carriera direttiva nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: punti 1;

4) immissione nella carriera di appartenenza mediante pubblico concorso: punti 1.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10 e saranno giudicati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Art. 15.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è autorizzato ad apportare con proprio decreto, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione alle esigenze aziendali, variazioni alla ripartizione dei posti di funzione prevista dalla tabella XII, quadro L, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ferme restando le dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica.

Art. 16.

Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 17 agosto 1974, n. **397**.

Norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La misura dei tassi agevolati, di cui al comma precedente, sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato in-

terministeriale per il credito e il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974.

I tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 2.

Gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorati di 4 punti.

La disposizione del comma precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge nonché a quelli già stipulati nei quali sia espressamente prevista la facoltà dell'istituto mutuante di modificare l'interesse di mora stabilito, con esclusione dei contratti di mutuo stipulati da proprietari di singolo appartamento, la cui rata non sia superiore a L. 400.000 e dei contratti relativi a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ascopirone », nella confezione da 10 supposte da mg 600, della ditta Farmacon S.r.l., in Novara, ceduta alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 4427/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 maggio 1961, con il quale venne registrata al n. 17911, la specialità medicinale denominata « Ascopirone » supposte a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14231, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/*b*-1;

Accertato che la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ascopirone », nella confezione da 10 supposte da mg 600, registrata al n. 17911, in data 5 maggio 1961, a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, ceduta con atto privato del 29 novembre 1969, alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini numero 28/*b*-1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., attuale proprietaria del prodotto in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6657)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pectoral calcico », nelle confezioni flacone sciroppo × g 200, della ditta Farmacon S.r.l., in Novara, ceduta alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 4431/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 aprile 1955 con il quale venne registrata al n. 9966 la specialità medicinale denominata « Pectoral Calcico » a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14234, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/*b*-1;

Accertato che la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pectoral Calcico », nella confezione flacone sciroppo × g 200, registrata al n. 9966, in data 26 aprile 1955, a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, ceduta con atto privato del 29 novembre 1969, alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini numero 28/*b*-1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., attuale proprietaria del prodotto in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6659)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Idrofarm B 12 » fiale da mcg 500 e della sua serie fiale da mcg 1000, della ditta Farmacon S.r.l., in Novara, ceduta alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 4428/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 27 gennaio 1962 con i quali vennero registrate ai numeri 19647 e 19647/1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Idrofarm B 12 » fiale da mcg 500 e la sua serie fiale da mcg 1000, a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14248, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/*b*-1;

Accertato che la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Idrofarm B 12 » fiale da mcg 500 nonchè della sua serie fiale da mcg 1000, registrate rispettivamente ai numeri 19647 e 19647/1, in data 27 gennaio 1962, a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, cedute con atto privato del 29 novembre 1969, alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/*b*-1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., attuale proprietaria dei prodotti in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6660)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria flaconcini uso orale tipo « 50 » nelle confezioni da 10 e 20 flaconcini da ml 10; nonchè delle serie di categoria rispettivamente tipo « 100 » e tipo « 200 », entrambe nelle confezioni da 6 e 10 flaconcini da 10 ml, della specialità medicinale denominata « Epacortex », della ditta Alfa farmaceutici S.p.a., in Bologna. (Decreto di revoca n. 4440/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 30 luglio 1971 con i quali vennero registrate ai numeri 13936/A, 13936/A-1 e 13936/A-2, rispettivamente la categoria flaconcini uso orale tipo « 50 », nelle confezioni da 6, 10 e 20 flaconcini da ml 10, la serie tipo « 100 », nelle confezioni da 6 e 10 flaconcini da ml 10 e la serie tipo « 200 » della categoria flaconcini uso orale, nelle confezioni da 6 e 10 flaconcini da ml 10, della specialità medicinale denominata « Epacortex », a nome della ditta Alfa farmaceutici S.p.a., con sede in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4357/R del 20 ottobre 1973, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la confezione da 6 flaconcini della categoria flaconcini uso orale tipo « 50 » della specialità medicinale suddetta;

Considerato che la specialità medicinale in questione, limitatamente alla categoria e alle serie di categoria suddette, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria flaconcini uso orale tipo « 50 », nelle confezioni da 10 e 20 flaconcini da ml 10, nonché della serie di categoria rispettivamente tipo « 100 » e tipo « 200 », entrambe nelle confezioni da 6 e 10 flaconcini da 10 ml, della specialità medicinale denominata « Epacortex », registrate rispettivamente ai numeri 13936/A, 13936/A-1 e 13936/A-2, in data 30 luglio 1971, a nome della ditta Alfa farmaceutici S.p.a., con sede in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6647)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biocortone » gocce, della ditta Istituto bioterapico genovese, in Genova, ceduta alla ditta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., in Mede. (Decreto di revoca n. 4446/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 25 agosto 1950 con il quale venne registrata al n. 3756 la specialità medicinale denominata « Biocortone » gocce, nella confezione flacone da 20 ml, a nome della ditta Istituto bioterapico genovese, con sede in Genova, Palazzo Nuovo Borsa n. 120, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 28 settembre 1972, registrata a Mede (Pavia) il 18 ottobre 1972 al n. 3829, vol. 118, mod. II, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. (Specialità Igienico Terapeutiche), con sede in Mede (Pavia), corso Cavour n. 78;

Accertato che la suddetta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., pur avendo inoltrato a questo Ministero regolare istanza, non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T.;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biocortone » gocce, nella confezione flaconi da 20 ml, registrata al n. 3756 in data 25 agosto 1950 a nome della ditta Istituto bioterapico genovese di Genova ceduta con atto privato del 28 settembre 1972 alla ditta S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour n. 78.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed i medici provinciali di Genova e di Pavia sono anche incaricati rispettivamente della notifica alla ditta Istituto bioterapico genovese e alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6651)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Surrhepa » nella confezione da 30 confetti e della sua categoria Elisir, nella confezione flacone da 100 cc della ditta Industria farmacobiologica Crinos, in Villaguardia. (Decreto di revoca n. 4449/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 28 agosto 1957 e 11 dicembre 1958 con i quali vennero registrate ai numeri 12946 e 12946/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Surrhepa » confetti e la sua categoria Elisir, a nome della ditta Industria farmacobiologica Crinos S.p.a., con sede in Milano, via Giuseppe Cottolengo, 31, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Surrhepa » nella confezione da 30 confetti, nonché della sua categoria Elisir, nella confezione flacone da 100 cc registrate rispettivamente ai numeri 12946 e 12946/A in data agosto 28 agosto 1957 e 11 dicembre 1958 a nome della ditta Industria farmacobiologica Crinos, con sede in Villaguardia (Como), viale Stazione n. 2 (già Milano, via G. Cottolengo, 31).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Como è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6653)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 106/BG, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Gialla », che si divide in due tronchi, il primo inizia nei pressi del villaggio di Doganella, staccandosi dalla strada provinciale « Ninfina » alla progressiva km 4+800 e termina sulla strada provinciale « Murillo II » della estesa di km 1+743, il secondo inizia dalla suddetta strada provinciale « Murillo II », a km 0+306 dal punto in cui termina il primo tronco, e dopo aver sorpassato la direttissima Roma-Napoli, termina sulla strada provinciale « Appia » alla progressiva km 60+450, dell'estesa di km 1+793;

Visto il voto 12 febbraio 1974, n. 48, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km 3+536 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7088)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 115/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica del « Frassonetto » che collega la strada provinciale « Marittima » all'altezza della DD. Roma-Napoli alla strada provinciale « Del Frasso » nei pressi del ponte sul fiume Ufente, dell'estesa di km 8+104;

Visto il voto 17 gennaio 1974, n. 1077/73, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km 8+104 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6764)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1974.

Divieto d'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti aminotriazolo (ATA).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963. n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento riguardante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del regolamento predetto;

Ritenuto che la documentazione tossicologica tratta dalla letteratura più recente depone concordemente per un'azione dannosa del 3-amino-1,2,4-triazolo (aminotriazolo, amitrol, ATA) sulla tiroide, con produzione, in sede sperimentale su animali, di adenomi e di adenocarcinomi;

Decreta:

E' vietato l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti il principio attivo 3-amino-1,2,4-triazolo denominato anche aminotriazolo, amitrol, ATA, e viene conseguentemente revocata la registrazione di tutti i presidi sanitari che lo contengono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6970)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, con il quale è stata dettata la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Considerato che il metodo analitico di controllo della migrazione globale agli alimenti grassi effettuata con olio di girasole, previsto nel citato decreto ministeriale, necessita di alcune modifiche intese a semplificarne le modalità di esecuzione ed a precisarne i limiti di validità, modifiche approvate dalla commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi, di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Considerato altresì che per le carte paraffinate i metodi analitici di controllo della migrazione globale agli alimenti con i solventi già sperimentati si sono dimostrati non rispondenti alle reali condizioni di impiego e che di conseguenza, in attesa di ulteriori sperimentazioni, si rende necessario limitare l'accertamento alla rispondenza dei singoli costituenti, carta e cere microcristalline o paraffine, ai requisiti di composizione e di purezza previsti per ciascuno di essi;

Considerato, infine, che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del succitato decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernenti gli oggetti di vetro, appaiono inapplicabili ai vuoti di vetro a rendere, costituenti il parco bottiglie già esistente;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

La dizione « olio di girasole » prevista nell'allegato IV, sezione I-A, tipo II, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 citato nelle premesse, è sostituita dalla dizione « olio di girasole od olio di oliva rettificato ».

Il metodo per la determinazione della migrazione globale negli alimenti grassi riportato nell'allegato IV, sezione I-C, del decreto ministeriale sopra indicato, è sostituito dal metodo riportato in allegato al presente decreto sotto la lettera « A ».

Art. 2.

Per il periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto non vengono sottoposte a prove di migrazione globale le carte paraffinate, con un contenuto di paraffina maggiore di quello previsto dall'allegato II, sezione 4ª, del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973, a condizione che la carta e la paraffina o cera microcristallina utilizzate rispondano alle caratteristiche fissate dal decreto stesso per ciascuna di esse.

Art. 3.

La dichiarazione di conformità alle norme in vigore degli oggetti di vetro immessi al consumo, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sopra citato, per quanto riguarda i contenitori di vetro a rendere, deve essere accompagnata dall'apposizione su ciascun oggetto delle lettere « *A* » o « *B* », indicative dei due tipi di vetro utilizzati per tali contenitori, di cui all'allegato II, sezione 5ª, del decreto stesso. Detta indicazione, che è sostitutiva all'atto del recupero della dichiarazione sopra specificata, deve essere completata con l'apposizione del marchio del produttore.

I contenitori in vetro a rendere prodotti prima della entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino ad esaurimento, purchè i singoli oggetti rispondano ai requisiti sostanziali fissati dall'allegato II, sezione 5ª, del citato decreto 21 marzo 1973, prescindendo dalla dichiarazione stessa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO A

C. — DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE NEGLI ALIMENTI DEI TIPI II e III

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il metodo è previsto per la determinazione della migrazione globale di costituenti di materia plastica, gomme e materiali similari nel liquido simulante gli alimenti grassi dei tipi II e III.

2. PRINCIPIO DEL METODO.

Il campione in esame, di peso e superficie noti, viene posto in contatto con il liquido simulante, adottando le condizioni operative (durata e temperatura) specificate nella tabella 2 dell'allegato IV del presente decreto, in relazione alle condizioni di contatto nell'impiego reale. Allo scadere del tempo di contatto, il campione è asciugato e pesato.

Il liquido simulante eventualmente assorbito dal campione, estratto con 1,1,2-triclorotrifluoroetano, evaporato e portato a peso costante, è pesato ed il suo peso è detratto da quello del campione da cui deriva, al fine di ottenere una prima valutazione dell'idoneità del campione in esame. Infatti, se in tali condizioni non viene superato il limite di migrazione globale, non occorre procedere alla determinazione gascromatografica del liquido simulante assorbito.

Se, invece, tale limite viene superato, si procede alla determinazione gascromatografica, previa preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi dell'olio costituente il liquido simulante. Il peso dell'olio così determinato viene detratto dal peso del campione già esposto al contatto con il liquido simulante. La differenza tra il peso iniziale ed il peso finale corretto esprime la migrazione globale del campione esaminato.

3. LIQUIDO SIMULANTE.

Olio di oliva *rettificato* (con riferimento gascromatografico all'estere metilico dell'acido oleico) o, in caso di interferenze del campione in bianco nella determinazione gascromatografica, olio di girasole (con riferimento, in tal caso, all'estere metilico dell'acido linoleico).

4. REATTIVI.

4. 1. Acido solforico, d: 1,84

4. 2. 1,1,2-triclorotrifluoroetano per spettroscopia, reagente Merck o equivalente, distillato a 47,6°C

4. 3. Standard interno: soluzione contenente 2,0 mg/ml di metile margarato ($C_{18}H_{36}O_2$), reagente Merck o equivalente (soluzione in n-eptano)

4. 4. Soluzione di idrossido di potassio 0,5N in metanolo

4. 5. Complesso di trifluoruro di boro-metanolo (circa al 14% di BF_3), reagente BDH o equivalente. Il reattivo è tossico. Esso va adoperato con precauzione e sotto cappa di aspirazione.

4. 6. Soluzione satura di solfato di sodio.

5. APPARECCHIATURA.

5. 1. Attrezzatura idonea per ritagliare e forare i provini

5. 2. Calibro

5. 3. Carta da filtro Whatman N. 1

5. 4. Pinze per microscopio in acciaio inossidabile

5. 5. Supporti per provini in acciaio inossidabile, del diametro di 1 mm, secondo il disegno riportato in figura 1

5. 6. Due essiccatori per condizionamento, di diametro interno di 30 cm, provvisti di adatti sostegni in vetro per sospendervi i provini montati sui supporti metallici, e contenenti rispettivamente sul fondo:
a) la soluzione al 20% (v/v) di H_2SO_4 (corrispondente all'umidità relativa dell'80% circa)
b) la soluzione al 35% (v/v) di H_2SO_4 (corrispondente all'umidità relativa del 50% circa)

5. 7 Bilancia analitica con sensibilità 0,1 mg

5. 8 Armadio refrigerato che consenta di mantenere in ogni punto della zona di prova la temperatura di 5°C ± 2°C

5. 9. Armadio termostatico che consenta di mantenere in ogni punto della zona di prova la temperatura voluta ± 2°C

5.10. Autoclave che consenta di mantenere in ogni punto della zona di prova la temperatura di 120°C ± 2°C

5.11. Rullo di gomma del tipo da laboratorio fotografico

5.12. Tubi in vetro a fondo piatto, diametro interno 3,5 cm, lunghezza 20 cm escluso lo smeriglio, con cono e tappi normalizzati 34/35

5.13. Stufa elettrica termostata

5.14. Estrattori di Soxheleth, diametro interno 4 cm, altezza sifone di scarico almeno 12 cm, provvisti di refrigerante ad acqua e di pallone di estrazione a fondo tondo da 250 ml

5.15. Palline di quarzo

5.16. Bagnomaria a posti multipli o serie di mantelli riscaldanti

5.17. Evaporatore rotante

5.18. Normale vetreria da laboratorio

5.19. Apparecchiatura per gascromatografia:
Gascromatografo a ionizzazione di fiamma
Accessori e condizioni operative saranno scelti in rapporto al particolare apparecchio disponibile, in modo di ottenere la separazione degli acidi caratteristici del simulante e dello standard interno.

6. PROCEDIMENTO.

6. 1. *Campione di prova.*

L'analisi si effettua, quando possibile, sull'oggetto finito, oppure su provini in forma di lastre piane ottenuti dal prodotto finito oppure su provini (possibilmente dello spessore di 0,5 mm) ottenuti con lo stesso materiale e nelle stesse condizioni di lavorazione e di invecchiamento, purché in ogni caso il comportamento del provino alla migrazione sia rappresentativo di quello dell'oggetto nell'impiego reale.

Si procede parallelamente sia sul campione in esame, sia sul campione in bianco, costituito dallo stesso campione non posto in contatto con il liquido simulante.

Nel caso di materiale omogeneo, una lastrina 10 × 10 cm viene tagliata in quattro provini di 2,5 × 10 cm. Alle estremità di ogni provino, in corrispondenza dei bracci del supporto metallico vengono praticati due fori a bordo netto, di diametro di 3 mm.

6. 2 Analogamente si ritagliano 4 provini delle stesse dimensioni che costituiscono il campione in bianco.

Nel caso in cui si operi direttamente sugli oggetti finiti o loro parti, particolari adattamenti saranno adottati che risultino idonei alle finalità del metodo. Ad esempio, nel caso di materiali complessi, in cui sia necessario limitare l'esame al solo lato destinato al contatto con l'alimento, potranno essere formati sacchetti termosaldati delle dimensioni volute.

Nel caso che siano stati utilizzati, per motivi pratici, provini, supporti e tubi aventi dimensioni diverse, come nel caso di analisi di prodotti finiti, è opportuno mantenere il rapporto tra superficie esposta e volume di liquido simulante nel valore di 2 e comunque non inferiore a 0,5.

6. 3. *Misura dello spessore medio.*

Nel caso di provini, si misura lo spessore mediante un calibro. Dal valore dello spessore medio si determina la superficie totale mediante l'equazione:

$$S = 198{,}87 + 107{,}53 \times s$$

in cui:

S = superficie totale in contatto, in cm^2, relativa a 4 provini delle dimensioni indicate, compresi i fori;

s = spessore medio, in cm.

6. 4. *Trattamento preliminare.*

I provini relativi al campione in esame ed al campione in bianco, vengono puliti dell'eventuale polvere superficiale (ad esempio, con un fazzoletto di lino) e inseriti in gruppi di quattro nell'apposito sostegno metallico, in modo da risultare tesi e ben separati l'uno dall'altro. Si tenga presente che le pesate relative ai campioni saranno comprensive dei rispettivi supporti metallici.

6. 5. *Condizionamento preliminare del campione in bianco.*

Il campione in bianco viene introdotto e sospeso nell'essiccatore condizionato all'80% circa di umidità relativa. Dopo 24 ore i 4 provini, unitamente al supporto metallico, vengono pesati (± 0,1 mg). Sia P_{B1} il peso ottenuto per il campione in bianco in tali condizioni.

Porre quindi lo stesso campione in bianco nel secondo essiccatore, condizionato al 50% circa di umidità relativa, per altre 24 ore. Quindi pesare nuovamente. Sia P_{B2} il nuovo peso ottenuto e sia inoltre:

$$\Delta P_B = P_{B1} - P_{B2}$$

6. 6. *Condizionamento e pesata del campione in esame.*

Se $\Delta P_B > 1$ mg/dm² ovvero, nel caso di oggetti finiti, se $\Delta P_B > 6$ ppm, si esegue sul campione in esame il condizionamento al 50% di umidità relativa, per 24 ore o comunque finché ΔP_B tra due pesate consecutive sia < 1 mg/dm². Quindi si pesa.

Diversamente il campione non viene condizionato e lo si pesa.

In ogni caso, sia P_1 il peso in g del campione in esame, unitamente al supporto metallico, prima del contatto con l'olio.

6. 7 *Contatto con l'olio del campione in esame.*

Introdurre il supporto metallico con i quattro provini nel tubo di vetro. Si versa nel tubo un volume di olio, precedentemente portato alla temperatura di prova, tale che il rapporto superficie volume sia pari a 2. Porre il tubo in termostato (o in armadio refrigerato, o in autoclave, secondo la temperatura di prova) alla temperatura e per la durata prescelte. Scaduto il tempo di contatto, estrarre i provini, lasciarli gocciolare, toglierli dal supporto metallico e asciugarli tra due fogli di carta da filtro Wathman N. 1, premendo moderatamente con il rullo di gomma.

I provini asciugati, vengono ricollocati poi nello stesso supporto metallico, preventivamente sgrassato.

6. 7. 1 Parallelamente versare in un tubo di vetro 100 ml circa di olio e porre il tubo in termostato nelle stesse condizioni di temperatura e di durata prescelte per il campione in esame. Tale olio sarà utilizzato come *olio testimone* nella costruzione della curva di riferimento prevista al punto 6.13. (Il trattamento dell'olio testimone viene riportato per rigore analitico, per quanto l'esperienza abbia dimostrato che il trattamento non produce alterazioni significative rispetto all'olio tal quale).

6 7 2. In casi particolari (materiali complessi, alcune resine quali quelle melamminiche, ecc.) in cui si abbia perdita di peso per evaporazione da parte del campione in esame, prevedere l'effettuazione di una prova in bianco in parallelo, ponendo in termostato lo stesso campione in bianco nel tubo di vetro, nelle stesse condizioni del campione in esame; in sede di calcolo della migrazione del campione in esame, espressa in mg/dm² (v. punto 7) si terrà conto della perdita di peso suddetta, sottraendo questa al valore di migrazione ottenuto.

6. 8 *Condizionamento al 50% di umidità relativa dopo il contatto.*

Se ΔP_B (v. punto 6.6.) è risultato superiore ai limiti indicati, porre il *campione in esame* nell'essiccatore condizionato al 50% circa di umidità relativa, generalmente per 24 ore e comunque finché P_B tra due pesate consecutive sia < 1 mg/dm². Ciò può essere omesso nel caso di ΔP_B uguale o inferiore ai limiti indi-

cati In ogni caso, pesare (± 0,1 mg) i provini, unitamente al supporto metallico. Sia P_2 il peso in g del campione in esame dopo il contatto con l'olio.

Nel caso che si sia condotta la prova in parallelo sul *campione in bianco* effettuare le stesse operazioni anche su questo (v. punto 6.7.2.).

6. 9. *Estrazione dell'olio assorbito.*

6. 9. 1. Campione in esame.

Inserire mediante le pinze il campione in esame con il relativo supporto metallico nell'estrattore di Soxheleth, montato su bagnomaria a posti multipli. Nel pallone di estrazione versare circa 200 ml di 1,1,2-triclorotrifluoroetano e qualche pallina di quarzo per regolare l'ebollizione. E' essenziale che l'estrazione dell'olio sia completa e ciò va verificato. Una prova orientativa o l'esperienza dei singoli materiali potranno dare sufficienti indicazioni sull'efficacia delle condizioni di estrazione. Normalmente l'estrazione dell'olio assorbito si completa entro 5 ore. Per alcuni materiali (quali le gomme) il tempo di estrazione di 5 ore può non essere sufficiente ed è quindi necessario protrarlo più a lungo. Nel caso di prodotti finiti si può fare ricorso alla estrazione a freddo per 24 ore, verificando sempre la completa estrazione dell'olio. A tal fine in casi particolari, potrà essere scelto un solvente di estrazione diversa. Ultimata l'estrazione, l'estratto viene concentrato a piccolo volume nello stesso pallone e quindi travasato quantitativamente in una beuta da 100 ml, il cui peso sia stato preventivamente tarato a 105°C. Qui l'estratto è completamente evaporato e portato a peso costante a 105°C.

6. 9. 2. Campione in bianco.

Effettuare l'estrazione in Soxheleth sul campione in bianco e comunque adottando le stesse condizioni adottate per il campione in esame.

Il rispettivo estratto, concentrato a piccolo volume, trasferito in beuta da 100 ml, evaporato completamente, è sottoposto direttamente alla preparazione degli esteri come al punto 6.11.

6. 10. *Prima valutazione di idoneità del campione in esame: migrazione massima ponderale* ($M_{max.\ pond.}$).

Sia C_T il peso in g dell'estratto ottenuto per il campione in esame al punto 6.9.1. Se:

$$\frac{P_1 - P_2 + C_T}{S} \cdot 1000 \leq 8 \text{ mg/dm}^2 \text{ o } \leq 50 \text{ ppm}$$

tenuto conto del reale rapporto superficie/volume dell'oggetto o materiale nell'impiego pratico (v. punto 7) (nonché della migrazione apparente dovuta a perdita di peso per evaporazione nel caso dei materiali citati al punto 6.7.2.), non è necessario procedere all'esame grascromatografico ed il campione in esame è ritenuto idoneo. (Infatti, tale estratto può peccare soltanto per eccesso, potendo essere costituito, oltre che dall'olio estratto, dalle sostanze eventualmente migrate nell'olio e dalle sostanze estratte direttamente dal solvente).

Se il valore dell'espressione è superiore al limite stesso, procedere alla preparazione degli esteri metilici come indicato al punto 6.11.

6. 11. *Preparazione degli esteri metilici degli estratti del campione in esame e del campione in bianco e dell'olio testimone.*

I residui provenienti rispettivamente dai punti 6.9.2. e 6.10. vengono trattati nel modo seguente:

aggiungere al residuo nella beuta 4 ml di soluzione di idrossido di potassio in metanolo 0,5 N e qualche pallina di quarzo;

far bollire la soluzione per 10 minuti a riflusso;

aggiungere attraverso il refrigerante 5 ml di BF_3 e far bollire per 2 minuti;

aggiungere sempre attraverso il refrigerante 10 ml di eptano contenente lo standard metile margarato e far bollire di nuovo per 1 minuto;

lasciare raffreddare fino a temperatura ambiente;

aggiungere 30 ml di soluzione satura di solfato di sodio e agitare per due minuti circa;

aggiungere ancora soluzione satura di solfato di sodio in modo che il livello si innalzi fino al collo della beuta;

lasciare a sé fino a completa separazione delle fasi (circa 30 minuti).

Gli esteri metilici così ottenuti vengono sottoposti alla determinazione gascromatografica secondo quanto indicato al punto 6.12.

6. 12. *Determinazione gascromatografica.*

Data la particolare finalità analitica della determinazione della migrazione globale dagli imballaggi agli alimenti, a titolo d'esempio, si indicano le condizioni seguenti, tra quelle equivalenti possibili che consentano una buona separazione degli acidi grassi:

colonna: in acciaio inossidabile, 2,5 mm × 3 m, riempita con succinato di dietilenglicole 20% su gas-chrom P AW, 80-100 mesh;

rivelatore: ionizzazione di fiamma;

temperature: colonna 195°C; iniettore 270°C; rivelatore 250°C;

gas di trasporto: elio, 25 ml/mn.

L'interpretazione dei gascromatogrammi viene ottenuta con uno dei sistemi convenzionali applicabili all'analisi gascromatografica degli oli vegetali.

L'esame dell'estratto proveniente dalla prova in bianco, eseguita nelle stesse condizioni (diluizione, volume iniettato) del campione in esame, permette di verificare che, in corrispondenza del picco prescelto non si producano interferenze significative. Tale picco viene assunto come termine di riferimento nel calcolo.

6. 13. *Curva di riferimento.*

Pesare esattamente quantità di olio dell'ordine di 10, 30, 60, 100 mg. Preparare gli esteri metilici con le modalità indicate al punto 6.11., compresa l'aggiunta di 10 ml della soluzione standard di margarato di metile.

Costruire la curva di taratura, mettendo in ordinate il rapporto delle altezze (o delle rispettive aree) dei picchi:

$$\frac{\text{altezza picco di riferimento}}{\text{altezza picco metile margarato}} \text{ ovvero } \frac{\text{area picco di riferimento}}{\text{area picco metile margarato}}$$

e in ascisse le quantità di olio pesate.

6. 14. *Calcolo dell'olio assorbito dal campione in esame.*

Utilizzando il cromatogramma ottenuto dal campione in esame calcolare il valore del rapporto indicato al punto 6.13., da cui, mediante la curva di riferimento, si risale alla quantità di olio assorbito P_H

7. CALCOLO DELLA MIGRAZIONE GLOBALE.

Dal valore ottenuto per la quantità di olio assorbito dal campione in esame si ricava la migrazione globale mediante l'equazione:

$$M = \frac{P_1 - P_2 + P_H}{S} \cdot 1000$$

dove:

M = migrazione globale nell'olio, in mg/dm² (se la si vuole esprimere in ppm si adotta generalmente il fattore moltiplicativo 6; se il rapporto reale superficie/volume è noto si tiene conto di questo);

P_1 = peso in g del campione in esame, unitamente al supporto metallico, eventualmente dopo il condizionamento al 50% di umidità relativa, prima del contatto con l'olio (v. punto 6.6.);

P_2 = peso in g del campione in esame, unitamente al supporto metallico, eventualmente dopo il condizionamento al 50% di umidità relativa, dopo il contatto con l'olio (v. punto 6.8.);

P_H = peso in g dell'olio assorbito dal campione in esame (v. punto 6.14.);

S = superficie totale in dm² messa in contatto con l'olio (v. punto 6.3.).

Per riportare il valore della migrazione al rapporto reale superficie/volume che si determina in pratica nell'oggetto finito, la formula indicata al punto B/2 dell'allegato IV, sezione I, del presente decreto, diventa:

$$Q = M \cdot \frac{a}{v} \cdot 1000$$

dove:

Q = migrazione globale, espressa in ppm

a = superficie reale dell'oggetto, in dm²

v = volume reale dell'alimento in contatto con l'oggetto considerato, espresso in g di acqua.

Nota. — Per materiali e oggetti che possono perdere peso per evaporazione, tale perdita viene anzitutto espressa in mg/dm² e quindi detratta dal valore della migrazione globale (v. punto 6.7.2.).

7.1. *Scarto analitico.*

Si considera valida la prova quando almeno 3 determinazioni di M, effettuate su distinti campioni, non si discostino dalla media di oltre 2 mg/dm² (o del valore corrispondente nel caso dell'espressione in p.p.m.). E' ammesso uno scarto analitico sul valore medio di migrazione trovato, riferito all'intero procedimento, e tenuto conto del reale rapporto superficie/volume dell'oggetto in esame, non superiore a 2 mg/dm², applicabile anche nel caso di valori che eccedano al massimo di tale scarto il limite di migrazione globale.

Fig. 1

(6906)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Autorizzazione alla società « Control - Società per azioni - Società fiduciaria e di revisione », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Control - Società per azioni - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Control - Società per azioni - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(6863)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1974.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi contenuti negli ausiliari per l'industria siderurgica non classificabili tra le preparazioni della voce doganale 27.10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi contenuti negli ausiliari per l'industria siderurgica, non classificabili tra le preparazioni della voce doganale 27.10, esportati all'estero, osservate le norme della legge e del regolamento doganali.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono avanzare apposita domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

La quantità di oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, contenuti negli ausiliari per l'industria siderurgica esportati, è determinata mediante analisi, da eseguirsi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette sui campioni dei prodotti, prelevati, di volta in volta, all'atto dell'esportazione.

Roma, addì 9 agosto 1974

Il Ministro: TANASSI

(7103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica ed atti connessi, firmati a Città del Messico il 19 novembre 1971.

Il 27 marzo 1974 e il 28 giugno 1974 è stato effettuato in Città del Messico lo scambio delle notifiche previsto dallo scambio di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica ed atti connessi, firmati a Città del Messico il 19 novembre 1971, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 1293.

I suddetti accordi internazionali, ai sensi della clausola finale dello scambio di note, sono entrati in vigore il 28 giugno 1974.

(7058)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie di terreno demaniale del torrente Raganello in comune di Francavilla Marittima

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze in data 19 febbraio 1974, n. 490, è stata disposta la riduzione di superficie da mq 44.315,60 a mq 39.690 della zona di terreno demaniale del torrente Raganello in comune di Francavilla Marittima (Cosenza); già trasferita dal demanio pubblico a patrimonio dello Stato con decreto interministeriale 6 maggio 1954.

(7078)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, in Napoli.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1974 il rag. Enrico Coppola è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, in Napoli, in sostituzione del dott. Giovanni Nociti, revocato.

(6883)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.492.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3387/M)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.031.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3388/M)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.586.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3389/M)

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Manciano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.580.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3390/M)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.700.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3391/M)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Spello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.872.609, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3392/M)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.535.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3393/M)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.258.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3394/M)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.078.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3395/M)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.232.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3396/M)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Altissimo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3397/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.595.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3398/M)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.978.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3399/M)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.491.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3400/M)

Autorizzazione al comune di Melegnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Melegnano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.363.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3401/M)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Maccastorna (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.543.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3402/M)

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Piazza al Serchio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.345.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3403/M)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.739.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3404/M)

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Spinadesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.395.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3405/M)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.544.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3406/M)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Salvirola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.294.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3407/M)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.467.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3408/M)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.403.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3409/M)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.985.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3410/M)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 281.928.051, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3411/M)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.851.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3412/M)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1974, il comune di Corciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.468.853, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3413/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 28 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,15	661,15	661,15	661,15	657,50	660,10	661,10	661,15	661,15	661,10
Dollaro canadese	670,75	670,75	670,75	670,75	671 —	670,70	670,50	670,75	670,75	670,70
Franco svizzero	219,83	219,83	219,80	219,83	219,30	219,80	219,80	219,83	219,83	219,80
Corona danese	107,86	107,86	108,30	107,86	108,10	107,85	108 —	107,86	107,86	107,85
Corona norvegese	118,75	118,75	119 —	118,75	119 —	118,70	118,75	118,75	118,75	118,75
Corona svedese	147,30	147,30	147,80	147,30	147,50	147,30	147,60	147,30	147,30	147,30
Fiorino olandese	243,65	243,65	243,60	243,65	244,75	243,60	248,40	243,65	243,65	243,60
Franco belga	16,78	16,78	16,82	16,78	16,87	16,78	16,795	16,78	16,78	16,75
Franco francese	137,08	137,08	137,20	137,08	136,40	137,05	136,90	137,08	137,08	137,08
Lira sterlina	1528 —	1528 —	1526 —	1528 —	1523 —	1528,10	1528,80	1528 —	1528 —	1528 —
Marco germanico	248,20	248,20	248,80	248,20	249,30	248,20	243,22	248,20	248,20	248,20
Scellino austriaco	35,04	35,04	35,14	35,14	35,25	35,05	35,04	35,14	35,04	35,04
Escudo portoghese	25,66	25,66	25,60	25,60	25,60	25,65	25,65	25,60	25,66	25,65
Peseta spagnola	11,4820	11,482	11,47	11,47	11,45	11,50	11,48	11,47	11,48	11,48
Yen giapponese	2,1875	2,1875	2,18	2,18	2,17	2,18	2,19	2,18	2,18	2,18

Media dei titoli del 28 agosto 1974

Rendita 5 % 1935	87,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,850
» 5 % (Ricostruzione)	84,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,350
» 5 % (Città di Trieste)	83,725
» 5 % (Beni esteri)	83,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	87,400
» 6 % » » 1970-85	89 —
» 6 % » » 1971-86	89,850
» 6 % » » 1972-87	88,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,250
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1974

Dollaro USA	661,125
Dollaro canadese	670,625
Franco svizzero	219,815
Corona danese	107,93
Corona norvegese	118,75
Corona svedese	147,45
Fiorino olandese	243,525
Franco belga	16,787
Franco francese	136,99
Lira sterlina	1528,40
Marco germanico	248,21
Scellino austriaco	35,04
Escudo portoghese	25,655
Peseta spagnola	11,481
Yen giapponese	2,189

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Donato »

Con decreto 22 luglio 1974, n. 1489, il sig. Vincenzo Panico residente in Napoli, via San Donato, 67, è autorizzato a porre in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Donato », che sgorga in località Pianura di Napoli.

L'acqua sarà posta in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, con tappo a vite.

Le etichette saranno di carta bianca delle dimensioni di cm. 11,2 × 23,5.

Nel riquadro sinistro, su fondo celeste, sono riportati, con caratteri rosa e neri, i giudizi clinico-farmacologici del professor Mariano Messini, di data 23 luglio 1971, del prof. Leonardo Donatelli e del prof. Emilio Marmo di data 8 settembre 1970, del prof. Aristide Matera, di data 25 marzo 1973 ed infine il giudizio batteriologico di data 20 novembre 1972 del professor Bruno Angelillo.

Nel riquadro destro, su fondo celeste, sono riportati, in caratteri rosa e neri, i risultati delle analisi cliniche e chimico fisiche effettuate in data 6 dicembre 1969 dal prof. Vito Bellavita; quindi compaiono le diciture « bottiglia a tappo sterilizzati », « contenuto medio cl. 92 », gli estremi del decreto di autorizzazione ed infine « Sorgente S. Donato - via San Donato - Napoli ».

Nel riquadro centrale, dopo le diciture « acqua minerale naturale », in nero, e « San Donato », in azzurro, è raffigurata una donna con bambina in grembo ed un vescovo nell'atto di benedire. Il disegno, variamente colorato, è circondato da cornice gialla con greca nera. Infine compaiono, in nero, le diciture « diuretica - digestiva - antiurica ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto 22 luglio 1974. n. 1489.

Lo stabilimento di imbottigliamento dovrà essere in esercizio entro un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

(6987)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Ferrarelle »

Con decreto 5 agosto 1974, n. 1493, la S.p.a. dell'acqua minerale Sangemini, con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, è autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale nazionale « Ferrarelle » di cui ai decreti 1° dicembre 1923, n. 21, 11 luglio 1956, numeri 642 e 643 e 14 gennaio 1972, numeri 1194 e 1195.

Le nuove etichette, relative sia al tipo di acqua imbottigliato come sgorga dalla sorgente che al tipo addizionato di anidride carbonica, riporteranno nel riquadro sinistro i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica effettuata in data 24 marzo 1973 dal prof. Marcello Morgantini, direttore del laboratorio chimico provinciale di Caserta, ed il giudizio batteriologico formulato in data 28 febbraio 1973 dal prof. Bruno Angelillo, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Napoli, in sostituzione delle analisi chimico-fisica e batteriologica riportate sul medesimo riquadro delle etichette autorizzate con i decreti 14 gennaio 1972, numeri 1194 e 1195.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto 5 agosto 1974, n. 1493.

Per il resto rimane invariato quanto stabilito nei decreti sopra citati.

(6985)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974, registro n. 3 Sanità, foglio n. 166, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Giovanni Nalini, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, avverso il decreto ministeriale 21 marzo 1972.

(7035)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Enrica Pelagatti, nata a Roma l'11 dicembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Venezia il 14 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6950)

Il dott. Dima Ferrantelli, nato a Burgio (Agrigento) il 12 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Catania il 30 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6951)

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La sig.na Angelina Cannavò, nata ad Acireale (Catania) il 22 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso l'Università di Catania il 28 giugno 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6953)

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Gennaro Avolio, nato a Nola il 21 novembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciato dall'Università di Napoli il 23 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6952)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Nuovo regolamento sul servizio delle obbligazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera all'unanimità di approvare il nuovo regolamento sul servizio delle obbligazioni, quale risulta dal testo allegato.

ALLEGATO

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DELLE OBBLIGAZIONI

Emissione e circolazione

Art. 1.

Il presente regolamento si applica alle obbligazioni in valuta legale che il Consorzio di credito per le opere pubbliche emette a norma delle disposizioni del proprio statuto al fine dello svolgimento della sua attività.

A norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, le dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, assimilate alle cartelle di credito fondiario ed ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Alle obbligazioni del Consorzio sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le cartelle di cui al comma precedente.

Le obbligazioni del Consorzio sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni e possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione del Consorzio delibera l'emissione delle obbligazioni, determinandone il saggio di interesse, il valore nominale unitario, il raggruppamento in titoli multipli nonché le altre caratteristiche di emissione per ciascun tipo.

Art. 3.

Le obbligazioni sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore o da titoli nominativi.

I titoli al portatore sono muniti di una serie di cedole per il pagamento degli interessi e possono rappresentare una o più obbligazioni, secondo quanto deliberato dal consiglio di amministrazione.

I titoli nominativi consistono in certificati, comprendenti un numero illimitato di obbligazioni dello stesso tipo, muniti di apposite caselle per l'annotazione del pagamento degli interessi o di cedole al portatore (titoli misti).

Possono anche emettersi certificati provvisori, al portatore o nominativi.

Art. 4.

Possono essere emesse serie ordinarie e serie speciali di obbligazioni; l'emissione è fatta per tipo, mediante indicazione della denominazione, del saggio d'interesse e della durata.

I titoli di ciascun tipo sono numerati progressivamente per taglio e possono essere contraddistinti da serie numeriche o alfabetiche.

La numerazione dei certificati di cui al precedente art. 3 è fatta separatamente per tipo.

Art. 5.

I titoli ed i certificati recano il bollo a secco del Consorzio e la firma di due amministratori e del sindaco incaricato del riscontro delle obbligazioni dal Ministro per il tesoro.

Le firme suddette possono essere apposte anche con sistemi meccanici.

Art. 6.

Ai titoli al portatore ed ai titoli misti è unito un foglio di cedole su ciascuna delle quali è riportato il numero del titolo stesso.

Per i titoli per i quali, prima della loro rimborsabilità, si esauriscano le cedole, il Consorzio provvede a rinnovare il titolo o ad aggiungere allo stesso un nuovo foglio di cedole.

I certificati, recanti l'elencazione dei titoli in essi raggruppati, contengono caselle per l'apposizione del bollo di pagamento delle singole rate di interesse e appositi spazi per le annotazioni da apporsi dopo l'emissione dei certificati stessi.

Art. 7.

Qualora venga richiesta l'annotazione di un vincolo di usufrutto su titoli nominativi, il Consorzio rilascia, oltre al certificato di nuda proprietà, un certificato di usufrutto avente le caratteristiche del primo.

Nel certificato di nuda proprietà debbono essere annullate le caselle relative al pagamento degli interessi.

Art. 8.

A richiesta dei titolari i certificati possono essere divisi o riuniti anche sotto altri nomi. I certificati da riunire debbono rappresentare titoli dello stesso tipo.

Non sono ammesse riunioni di titoli al portatore e di titoli misti.

E' in facoltà del consiglio di amministrazione di consentire, per determinati tipi, il frazionamento dei titoli al portatore in altri di taglio inferiore.

Art. 9.

E' ammesso il trasferimento dei certificati e dei titoli misti per atto pubblico notarile, per scrittura privata con firma autenticata da notaio, per dichiarazione di trasferimento risultante dal titolo con firma autenticata da notaio e per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente lo ordini.

I certificati ed i titoli misti dei quali si chiede il trasferimento debbono essere consegnati al Consorzio.

Art. 10.

I certificati ed i titoli misti possono essere tramutati in titoli al portatore purché non siano soggetti a vincolo.

Sulla domanda di tramutamento da presentarsi al Consorzio, sia direttamente che tramite la Banca d'Italia, la firma del titolare, o del suo rappresentante, deve essere autenticata.

Alla domanda devono essere uniti i certificati nominativi o i titoli misti da tramutare.

Art. 11.

Per il tramutamento di titoli al portatore in certificati o in titoli misti è sufficiente che l'interessato ne faccia domanda, consegnando contemporaneamente i titoli da tramutarsi.

Art. 12.

Nel caso di controversia sul diritto a succedere, la nuova intestazione non può eseguirsi se non sia stata prodotta la decisione giudiziale passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore sulla materia ed i trasferimenti hanno luogo in conformità ai provvedimenti delle competenti autorità.

Anche nei casi di successione, cessione di beni o fallimento debbono consegnarsi, con la domanda di trasferimento, i titoli misti e i certificati da trasferire, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento stesso abbia luogo senza la detta consegna.

Art. 13.

I titoli al portatore non possono sottoporsi a vincolo o ad ipoteca.

Smarrimento - Furto - Distruzione

Art. 14.

In caso di smarrimento, furto o distruzione di un certificato nominativo, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento delle rate semestrali di interesse e la emissione di un duplicato del certificato, presentando apposita domanda al Consorzio.

Nella domanda debbono essere indicati i semestri d'interesse maturati e non riscossi, dei quali si chiede la sospensione del pagamento.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia autentica della denuncia dello smarrimento, del furto o della distruzione che l'intestatario del certificato o l'avente diritto, avrà avuto cura di presentare alla competente autorità.

La firma del richiedente deve essere autenticata a norma di legge.

Art. 15.

Ricevuta la dichiarazione di smarrimento, furto o distruzione, il Consorzio ne fa pubblicare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, disponendo la sospensione del pagamento delle rate di interesse scadute o da scadere. Tale sospensione non è disposta quando la denuncia riguardi il solo certificato di nuda proprietà.

In tale avviso deve essere dichiarato che, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che siano pervenute o presentate opposizioni al Consorzio, si emetterà un duplicato.

Art. 16.

Ove nel termine di sei mesi, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, siano presentate opposizioni al rilascio del duplicato da parte del possessore o detentore del certificato, il Consorzio non darà corso alla richiesta sino a che non sia intervenuto accordo fra gli interessati o sia stata pronunciata decisione del giudice e questa sia passata in giudicato.

Art. 17.

Trascorso il termine di sei mesi senza che sia intervenuta alcuna opposizione, il Consorzio emette un nuovo certificato sul quale deve annotarsi il numero d'ordine del certificato originario e farsi menzione dell'annullamento di quest'ultimo in conseguenza della sottrazione, del furto o della distruzione.

Contemporaneamente al rilascio del duplicato, il Consorzio provvede al pagamento delle rate semestrali d'interesse scadute rimaste in sospeso.

Art. 18.

Nel caso di perdita, furto o distruzione di un titolo misto, si procede come è disposto negli articoli precedenti, ma non può mai essere sospeso il pagamento delle cedole.

Il nuovo titolo da emettersi in sostituzione di quello perduto, sottratto o distrutto, deve essere privo delle cedole per il pagamento degli interessi unite al titolo originario.

Art. 19.

Tutte le spese inerenti alla procedura relativa al rilascio di duplicati sono a carico del richiedente.

Art. 20.

Nel caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli al portatore si osservano le disposizioni degli articoli 2005, 2006 e 2007 del codice civile.

Sorteggio, rimborso ed annullamento

Art. 21.

Al rimborso alla pari delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazioni a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni cui le obbligazioni si riferiscono, le cui modalità di calcolo saranno determinate per ogni tipo di obbligazioni dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

I sorteggi vengono effettuati con le procedure approvate dal consiglio di amministrazione del Consorzio e rese pubbliche mediante affissione nella sala delle estrazioni.

Art. 23.

Le estrazioni vengono effettuate in locali aperti al pubblico alle date indicate sul titolo purché non coincidenti con giorni festivi, nel qual caso si rinviano al giorno seguente non festivo.

Le estrazioni sono preannunciate con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non più tardi del quindicesimo giorno precedente la loro effettuazione.

Alle estrazioni debbono comunque essere presenti un rappresentante del servizio titoli ed uno del servizio ragioneria del Consorzio, di grado non inferiore a funzionario, nonché un membro del collegio sindacale.

Art. 24.

Dell'esito di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 25.

I titoli estratti sono rimborsati alla pari, in valuta legale, alle date stabilite dal consiglio di amministrazione e riportate sui titoli stessi; essi non producono interessi dalla data della loro rimborsabilità.

Il rimborso dei titoli al portatore si effettua su semplice presentazione di essi, accompagnati da corrispondente distinta sottoscritta dall'esibitore.

Il rimborso dei titoli compresi in certificati nominativi e dei titoli misti liberi da vincoli, intestati a persone fisiche pienamente capaci, si esegue al titolare o al suo legale rappresentante che giustifichi la sua qualità.

I certificati e i titoli misti a nome di enti, di società, di persona limitatamente capace, o esibiti dagli eredi dei titolari, oppure i certificati nominativi portanti vincoli e i certificati nominativi per i quali è stata richiesta la sostituzione dei titoli estratti, saranno ritirati dalla Banca d'Italia o direttamente trasmessi al Consorzio per le necessarie istruzioni.

I titoli al portatore e i titoli misti presentati per il rimborso debbono essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza successiva al giorno in cui i titoli medesimi sono divenuti rimborsabili, altrimenti l'ammontare delle cedole mancanti viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Art. 26.

Il diritto al rimborso dei titoli estratti si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni, a partire dalla data della esigibilità.

Art. 27.

I titoli al portatore rimborsati vengono stampigliati con il timbro a calendario con la leggenda « pagato ».

I detti titoli sono poi distrutti mediante abbruciamento o macerazione, alla presenza delle persone di cui al terzo comma del precedente art. 23, e dell'operazione viene redatto apposito verbale.

I certificati nominativi integralmente rimborsati e i titoli misti vengono annullati e conservati in atti, per tutto il termine della prescrizione.

Qualora i titoli compresi in un certificato nominativo vengano sorteggiati solo in parte, il certificato stesso viene ridotto dell'ammontare del capitale sorteggiato mediante annotazione sottoscritta ai sensi del precedente art. 5.

Interessi

Art. 28.

L'interesse annuo sulle obbligazioni è pagabile in rate uguali posticipate, alle scadenze indicate sulle cedole.

Art. 29.

Il diritto al pagamento degli interessi si estingue per prescrizione con il decorso di cinque anni dalla data della scadenza.

Art. 30.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e misti viene effettuato contro consegna delle cedole scadute accompagnate da corrispondente distinta sottoscritta dall'esibitore con l'indicazione della data e del domicilio.

Le cedole devono essere stampigliate a tergo con timbro a calendario con la leggenda « pagato ».

Art. 31.

Il pagamento degli interessi su certificati nominativi viene effettuato, in base ad ordini del Consorzio, agli aventi diritto contro rilascio di quietanza.

Tali ordini devono essere estinti dalla cassa sulla quale è assegnato il pagamento.

Sul certificato, nella casella relativa alla rata pagata, viene stampigliato un timbro a calendario con la leggenda « pagato ».

Servizio di cassa e disposizioni generali

Art. 32.

Ai sensi dell'art. 46 dello statuto, il servizio di cassa del Consorzio è svolto dalla Banca d'Italia.

Art. 33.

Le domande ed i documenti per operazioni su titoli emessi dal Consorzio, sono ritirati dalla Banca d'Italia che ne fa invio alla sede del Consorzio medesimo in Roma.

Art. 34.

Per ogni domanda contenente documenti o titoli, le sedi e le filiali della Banca d'Italia debbono rilasciare una ricevuta staccata da registro a matrice, dopo accertata la corrispondenza della domanda coi titoli e coi documenti che si presentano.

Art. 35.

La consegna dei titoli ai rispettivi aventi diritto è fatta per mezzo della Banca d'Italia contro ritiro della ricevuta di cui all'articolo precedente, sempre che si tratti di titoli precedentemente inviati al Consorzio per il compimento di qualche operazione.

In caso di perdita della ricevuta di cui sopra, il richiedente deve farne dichiarazione con firma autenticata. La dichiarazione di perdita è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che siano intervenute opposizioni, si effettua la consegna dei titoli corrispondenti.

(7104)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 145, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso quarantacinque posti di sperimentatore;

Ritenuto di indire nell'ambito di detta disponibilità un concorso a dieci posti di sperimentatore con programma di esame in coltivazioni arboree;

Visto il parere n. 11/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 1° aprile 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1974, alle ore 8,30.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verra loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la sede centrale e le sedi periferiche dei seguenti istituti sperimentali: per la viticoltura di Conegliano, per l'olivicoltura di Cosenza, per l'agrumicoltura di Acireale.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1974
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 114

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

Agronomia generale;
Coltivazioni arboree;
Miglioramento genetico vegetale.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte;
Metodologia sperimentale.

Prova pratica:

Riconoscimento delle specie arboree da frutto e dei principali cultivar.

Roma, addì 21 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7117)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici e delle graduatorie dei concorsi speciali, per titoli ed esami, per il conferimento delle cattedre di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 38 - 39 del 20-27 settembre 1973, sono state pubblicate le relazioni delle commissioni giudicatrici e le graduatorie dei concorsi speciali a cattedra, per titoli ed esami, negli istituti d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento slovena nelle province di Gorizia e di Trieste, indetti con decreto ministeriale 12 dicembre 1970.

(7057)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova (tabella XI).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1974, n. 2927, con il quale il prof. Cozzi Mario è stato nominato membro della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso predetto, in sostituzione del prof. Ricci Marcello;

Vista la lettera dell'11 aprile 1974, con la quale il prof. Cozzi ha rinunciato all'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Anania Vito, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale «A. Genovesi» di Roma, è nominato membro della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del prof. Cozzi Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974
Registro n. 46 Poste, foglio n. 301

(7023)

Sostituzione del segretario aggiunto della terza sottocommissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova (tabella IX).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1971, n. 2377, pubblicato sul Bollettino p.t. n. 17 dell'11 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX), indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2402, pubblicato sul Bollettino p.t. n. 7 del 1° marzo 1972, concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1973, n. 2748, in corso di pubblicazione, concernente modificazioni alla composizione della terza sottocommissione;

Considerato che il direttore di sezione Massarelli dott. Gastone, segretario aggiunto della predetta terza sottocommissione giudicatrice, è impossibilitato, per motivi di salute, a continuare a svolgere proficuamente il suo incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Barnia dott.ssa Gabriella è nominato segretario aggiunto della terza sottocommissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX), indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333, in sostituzione del direttore di sezione Massarelli dott. Gastone.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974
Registro n. 46 Poste, foglio n. 306

(7029)

Sostituzione di un membro della terza sottocommissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova (tabella XI).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Considerato che il direttore di divisione ad esaurimento Canelli dott. Gennaro, membro della terza sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, con effetto dal 1° maggio 1974, è stato destinato presso la Direzione compartimentale per il Trentino-Alto Adige, con sede a Trento, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Ciorra dott. Mario è nominato membro della terza sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del direttore di divisione ad esaurimento Canelli dottor Gennaro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1974
Registro n. 46 *Poste, foglio* 299

(7021)

Sostituzione di un membro della nona sottocommissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova (tabella XI).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della predetta commissione giudicatrice;

Vista la lettera del 21 marzo 1974, con la quale il prof. Angiuli Emanuele, membro della nona sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, ha rinunciato all'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Guerrieri Vincenzo, titolare di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « Genovesi » di Roma, è nominato membro della nona sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del prof. Angiuli Emanuele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1974
Registro n. 46 *Poste, foglio n.* 294

(7025)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazioni all'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 aprile 1972, 20 luglio 1972, 14 ottobre 1972 e 20 giugno 1973, concernenti l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e nelle *Gazzette Ufficiali* del 7 agosto 1972, 8 novembre 1972 e 13 luglio 1973;

Viste le documentate istanze dei dottori Calabrese Augusto ed Orio Gastone che chiedono l'inclusione nell'elenco degli idonei di cui al precedente comma;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 12 aprile 1972 e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
605. Calabrese Augusto . . .	Torino del Sangro - 9 febbraio 1925				si			
606. Orio Gastone	Caprino Veronese - 3 settembre 1932				si			

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri di categoria pari a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6699)

Modificazione e integrazioni all'elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1971, 20 luglio 1972, 20 dicembre 1972, 20 giugno 1973, 6 dicembre 1973 e 21 gennaio 1974, concernenti l'elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati, rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1972 e nelle *Gazzette Ufficiali* dell'8 agosto 1972, 8 febbraio 1973, 13 luglio 1973, 17 gennaio 1974 e 6 febbraio 1974;

Visto che il dott. Renda Gaetano, incluso al n. 1150 del citato elenco come idoneo a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali zonali, ha presentato ulteriore documentata istanza tendente ad ottenere l'inclusione anche tra i primari di chirurgia generale che alla data 8 maggio 1969 prestavano servizio di ruolo in ospedale zonale;

Viste, inoltre, le documentate istanze dei dottori Cipolla Calogero, Di Cosmo Giacobbe, La Scala Sante Amedeo, Leccese Angelo, Massimilla Luigi, Sfondrini Bernardo e Zucchi Carlo, che chiedono la inclusione nell'elenco degli idonei di cui al primo comma;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento della posizione del dott. Renda Gaetano e all'integrazione dell'elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 e successive integrazioni, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1150. Renda Gaetano .	Lipari-Stromboli - 29 luglio 1917				si			si

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1552. Cipolla Calogero	Catania - 25 gennaio 1928				si			
1553. Di Cosmo Giacobbe .	Castelvenere - 13 novembre 1925			si				
1554. La Scala Sante Amedeo .	Fiume - 25 aprile 1928				si			
1555. Leccese Angelo .	Fagagna - 16 agosto 1925			si				
1556. Massimilla Luigi	Caserta - 23 ottobre 1926			si				
1557. Sfondrini Bernardo .	San Colombiano al Lambro - 13 febbraio 1926							si
1558. Zucchi Carlo .	Milano - 6 aprile 1927					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6695)

Riapertura dei termini dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 20 giugno 1974, con il quale è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174;

Considerato che l'esiguo numero delle domande di ammissione pervenute al Ministero della sanità entro il termine utile per la presentazione delle domande stesse, non consente una adeguata selezione dei candidati;

Attesa la necessità di conferire l'incarico della temporanea direzione dei 20 (venti) uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive indicati nell'art. 1 dell'avviso pubblico di che trattasi;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande per il conferimento degli incarichi predetti;

Decreta:

Sono riaperti per 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande per il conferimento della temporanea direzione degli uffici di cui all'avviso pubblico citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6891)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1974, n. 19.

Proroga autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 19 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 3, concessa per l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1974 fino al 31 marzo 1974, è prorogata al 30 aprile successivo ai sensi del 4° comma dell'art. 70 dello statuto della regione Puglia.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata anche per il mese di aprile 1974 all'esercizio provvisorio in proroga dell'anno finanziario 1974 nella misura di un dodicesimo del bilancio regionale 1973 con che il periodo di esercizio provvisorio risulti comunque non superiore a mesi quattro, sino a quando non sia approvato con legge il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della Regione.

Art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 aprile 1974

TRISORIO LIUZZI

(6220)

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1974, n. 20.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 15 *giugno* 1974)

(6221)

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1974, n. 21.

Norme in materia di viabilità minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 del 6 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono dichiarate, a richiesta dei comuni, strade di interesse comunale extra urbane quelle strade di uso pubblico che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:

a) diretto e importante collegamento tra strade già classificate comunali;

b) necessarie per la valorizzazione e l'esercizio di attività agricole, estrattive, industriali e turistiche;

c) collegamento tra il comune capoluogo e le frazioni con importanti insediamenti abitativi;

d) miglioramento delle comunicazioni del territorio comunale.

Art. 2.

La dichiarazione di strada di interesse comunale extra-urbana viene formulata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio comunale nel cui territorio rientra la strada.

Art. 3.

Entro il 30 giugno di ogni anno i comuni con apposita deliberazione del consiglio comunale provvederanno a compilare l'elenco delle strade con i requisiti di cui all'art. 1 per le quali richiedono la dichiarazione del presidente della giunta regionale di interesse comunale extra-urbane.

Art. 4.

Per le strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane sono aboliti i contributi dovuti dagli utenti di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 e al decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473.

Art. 5.

Con legge regionale verrà determinato il contributo annuo da corrispondere ai comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse « comunale extra urbane » dall'art. 1 della presente legge.

Con la stessa legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione e l'erogazione del suddetto contributo, nonchè la misura del contributo per la sistemazione, la manutenzione e l'adeguamento delle strade medesime, tenuto conto dell'effettivo costo degli interventi in relazione alle caratteristiche della strada e alla morfologia del territorio.

In ogni caso il contributo di cui ai precedenti commi non potrà superare il 70% della spesa necessaria.

Art. 6.

Per la sistemazione, manutenzione e ammodernamento delle strade di interesse comunali extra urbane, i comuni possono costituirsi in consorzi.

In tal caso essi provvederanno, con deliberazione consiliare, alla nomina del consiglio di amministrazione del consorzio, di cui saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della minoranza delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 7.

I comuni e loro consorzi potranno assumere tra il personale da destinare al servizio della manutenzione delle strade quello in servizio di ruolo per posti in organico esistenti alla data del 31 dicembre 1972 e quello attualmente in servizio con una anzianità di almeno 5 anni di servizio ininterrotto presso i consorzi strade vicinali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

La relativa spesa per oneri diretti e riflessi sarà ammessa al contributo di cui al comma terzo dell'art. 5 nella misura del 70 %.

Art. 8.

Fino alla emanazione della legge regionale di cui all'art. 5 e limitatamente all'anno 1974 la giunta regionale erogherà contributi straordinari ai comuni nella misura massima di lire 100.000 per ogni km di strada classificata di interesse comunale extra-urbana con le modalità previste dalla presente legge.

Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal primo comma si farà fronte mediante l'introduzione nel bilancio della Regione per il 1974 delle seguenti variazioni:

Cap. 324 - art. 2. — Fondo per fronteggiare agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione (in diminuzione) . .	L.	1.000.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione .	L.	1.000.000.000
Cap. 306-*bis*. — Contributi straordinari ai comuni per la manutenzione ordinaria di strade di interesse comunale extra urbane (nuova istituzione) (in aumento)	L.	1.000.000.000
Totale delle variazioni in aumento . . .	L.	1.000.000.000

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 luglio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1974, n. **22.**

Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 6 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Nell'attesa della legge cornice sulla pubblica assistenza e fino a quando non saranno emanate norme legislative regionali per attuare ai sensi dell'art 6 dello statuto un efficiente servizio di assistenza sociale, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la beneficienza pubblica, trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 e con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315 e disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Funzioni del consiglio regionale in materia di assistenza pubblica

Il consiglio regionale, nell'ambito delle materie di cui alla presente legge, determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione entro i limiti fissati dalle leggi statuali ed in relazione all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Attribuzioni della giunta regionale

La giunta regionale, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive del consiglio regionale:

1) sovraintende al funzionamento degli enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza disponendo a riguardo le ispezioni e le verifiche necessarie;

2) predispone i piani di riparto dei fondi da destinare all'assistenza e ne cura l'attuazione;

3) sovraintende agli uffici regionali preposti allo svolgimento dei servizi sociali;

4) autorizza il presidente della giunta regionale ad adottare i provvedimenti di scioglimento o sospensione delle amministrazioni degli EE.CC.AA. e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed a nominare i commissari straordinari;

5) esprime parere sulle proposte di erezione in ente morale di istituzione di assistenza e beneficienza e sugli statuti relativi nonché sulle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, sulla chiusura degli istituti assistenziali nei casi di abuso della pubblica fiducia e di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi ed all'esercizio dell'assistenza;

6) adotta gli altri provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

7) adotta i provvedimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n 315.

I provvedimenti urgenti possono essere adottati dal presidente della Regione su proposta dell'assessore competente, salvo ratifica della giunta regionale.

Art. 4.

Compiti del presidente della giunta regionale

Il Presidente della giunta regionale:

1) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo precedente;

2) vigila, avvalendosi dell'opera dell'assessorato regionale competente, sul buon andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficace funzionamento;

3) emana con proprio decreto i provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo precedente;

4) su proposta dell'assessore competente sentita la giunta regionale, provvede alle nomine già spettanti all'amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza ai sensi degli statuti e delle tavole di fondazione nonché alla decadenza dei singoli amministratori.

Art. 5.

Compiti dell'assessore regionale ai servizi sociali

L'assessore competente presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

Per mezzo dei propri uffici predispone gli atti istruttori relativi ai provvedimenti amministrativi di competenza della giunta.

L'assessore, delegato dal presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 6.

Delega alle amministrazioni provinciali

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione e del secondo comma dell'art. 19 dello statuto della Regione vengono delegate alle province le funzioni amministrative di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Funzioni delegate alle province

Le province, per il rispettivo territorio, esercitano le funzioni concernenti:

a) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 e siano segnalati dalla autorità locale di pubblica sicurezza; la erogazione delle rette alle istituzioni pubbliche e private di beneficienza o ad altre istituzioni pubbliche e private di beneficienza o ad altri istituti che provvedono all'ospitalità di minori ed anziani;

b) l'assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadano nella competenza di istituti o enti pubblici e privati, o di enti mutualistici; l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario in favore di singoli bisognosi appartenenti alle categorie postbelliche, nonchè di enti che provvedono alla loro ospitalità specie in caso di pubbliche calamità;

c) l'assistenza sanitaria e farmaceutica, l'assistenza in natura ed il trasporto di persone e cose in favore di assistibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

d) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1974, n. 744 integrata dalla legge 25 luglio 1971 n. 568.

La provincia di Bari provvede al mantenimento della casa di riposo dei profughi rimpatriati che ha sede nel capoluogo.

Art. 8.

Assistenza minori ed anziani

A far tempo dal 1° luglio 1973, la retta di ospitalità degli assistibili di cui al punto *a*) dell'art. 7 è stabilito nella misura di L. 2.000, giornaliere. Il ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali può essere previsto anche in forma semiconvitturale.

In tal caso la retta non dovrà superare le L. 1400 giornaliere.

In luogo dell'ospitalità di minori in istituti educativi e di anziani in case di riposo, le province possono assegnare alla famiglia dell'assistibile o a quella che assume l'obbligo di ospitarlo e di assisterlo, un importo di L. 2.000 giornaliere.

Il sussidio di cui al precedente comma è assegnato, in luogo dell'ospitalità ad istanza dell'interessato o di chi ne abbia rappresentanza legale.

L'ospitalità istituzionale di minori o di anziani sarà disposta solo quando sia assolutamente impossibile attuare una delle forme di assistenza di cui ai commi precedenti.

Qualora al minore o all'anziano affidato alla famiglia non viene assicurato un trattamento consono alle sue esigenze psicofisiche, il provvedimento di attribuzione verrà immediatamente revocato.

Sempre che sussistono i requisiti possono essere ricoverati minori che non abbiano compiuto il 18° anno di età e gli anziani che abbiano raggiunto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55° anno di età, donne.

Il ricovero del minore può essere prorogato oltre il 18° anno di età se il compimento degli studi in corso può esaurirsi entro e non oltre due anni.

Non hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a forma equipollenti di assistenza.

Le istanze per i ricoveri possono essere avanzate, oltre che direttamente alle province, anche tramite il sindaco del comune di domicilio dell'assistibile.

Il sindaco provvede entro 5 giorni all'inoltro delle domande all'amministrazione provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e può disporre il ricovero contestualmente, nei casi di urgenza.

Art. 9.

Convenzione con gli istituti assistenziali

Le province stipuleranno con gli istituti educativi per minori e con le case di riposo per anziani apposite convenzioni che dovranno indicare gli standards relativi all'educazione, alla nutrizione, ai servizi igienico-sanitari, agli ambienti e quant'altro è indispensabile per assicurare un trattamento dignitoso agli ospiti.

Le convenzioni saranno uguali per tutte le province della Regione e verranno predisposte dall'assessorato competente.

Art. 10.

Ispezioni agli istituti assistenziali

Fatte salve le funzioni della Regione in tema di vigilanza e tutela sulle istituzioni assistenziali, le province dispongono verifiche ed ispezioni alle istituzioni medesime, fornendo alla Regione le risultanze dei sopralluoghi e proponendo gli eventuali provvedimenti.

Le province, inoltre esprimono pareri in merito alla idoneità degli istituti educativo-assistenziali per minori ed attestano la idoneità delle case di ospitalità per anziani.

Art. 11.

Responsabilità delle province nella emanazione degli atti

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle province nei limiti e nel rispetto dell'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le province devono fare espressa menzione della ricevuta delega nella emanazione degli atti e nell'espletamento di servizi.

Art. 12.

Approvazione dei programmi

I programmi preventivi di esercizio delle attività delegate devono essere sottoposti all'approvazione degli organi deliberativi delle province.

In ogni caso i provvedimenti assistenziali urgenti adottati sensa preventiva approvazione devono essere successivamente sottoposti alla ratifica dei predetti organi.

Art. 13.

Bilancio consuntivo

Entro il 30 aprile di ogni anno le province sono tenute a presentare alla Regione un consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni ad esse demandate.

Art. 14.

Finanziamento

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 8, valutati fino al 30 giugno 1974 in L. 2.010.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti previsti ai capp. 152 e 153 del bilancio della Regione per il 1974 ammontanti rispettivamente a L. 600.000.000 e L. 710.000.000.

Sono introdotte inoltre nel bilancio della Regione 1974 le seguenti variazioni:

cap. 324, art. 1 in diminuzione	L.	700.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione . .	L.	700.000.000
cap. 152 in aumento	L.	320.000.000
cap. 153 in aumento	»	380.000.000
Totale delle variazioni in aumento . .	L.	700.000.000

Art. 15.

Attribuzione fondi alle province

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla delega delle funzioni amministrative stabilita dal precedente art. 6 tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 20, sono introdotte nel bilancio della Regione per il 1974 le seguenti variazioni:

cap. 324 art. 2 in diminuzione	L.	1.406.860.000
cap. 160 in diminuzione	»	79.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione .	L.	1.485.860.000
cap. 153-*bis* (di nuova istituzione) in aumento fondo comune da destinare alle province di Bari, Brindisi, Foggia, Legge, Taranto per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pubblica assistenza	L.	1.365.500.000
cap. 160-*bis* (di nuova istituzione) in aumento fondo da destinare alla provincia di Bari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, previste dall'art. 7 ultimo comma, della legge regionale di delega delle funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza . .	»	79.000.000
cap. 160-*ter* (di nuova istituzione) in aumento spese aggiuntive di natura operativa: personale, funzionamento e accessorie, connesse alla delega alle province delle funzioni in materia di pubblica assistenza	»	41.360.000
Totale delle variazioni in aumento . .	L.	1.485.860.000

Per gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti di cui ai capp. 153-*bis*, 160-*bis*, 160-*ter*, saranno determinati con legge di bilancio nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio 1974.

In ogni caso gli stanziamenti per le finalità di cui al capitolo 160-*ter* non potranno superare il 3% dello stanziamento da destinare alle province per l'esercizio delle funzioni delegate e lo 0,50 % di quello destinato alla provincia di Bari per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'art. 7 ultimo comma delle presente legge.

Il fondo comune stanziato al cap. 153-*bis* sarà ripartito fra le province pugliesi tenendo a base del calcolo la spesa sostenuta dalla Regione nel 1973 per ciascun tipo di intervento assistenziale e la popolazione residente in ciascuna provincia.

Le somme stanziate a norma del presente articolo dovranno essere attribuite alle province entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Personale della casa di riposo per profughi

Il personale in servizio presso la casa di riposo per profughi rimpatriati è comandato e passa alla dipendenza funzionale della provincia di Bari restando a carico della Regione per ogni onere relativo.

Art. 17.

Iscrizione delle somme nei bilanci delle province

Le province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nell'ammontare fissato nel provvedimento regionale di ripartizione dei fondi di cui al penultimo comma dell'art. 15.

Art. 18.

Emanazione norme amministrative

La giunta regionale è autorizzata a impartire ulteriori direttive per uniformare l'azione amministrativa delle province nello esercizio delle attività delegate.

Art. 19.

Scambio informazioni

La Regione e le province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze.

Art. 20.

Decorrenza funzioni delegate

La presente legge, per quanto riguarda le funzioni delegate sarà operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1974.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione, secondo comma e 60 dello statuto della regione Puglia.

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 luglio 1974

TRISORIO LIUZZI

(6222)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1974, n. **21.**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 22 *giugno* 1974)

(6598)

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1974, n. **22.**

Proroga del termine di cui al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11: « Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dalla regione Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'8 luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine fissato dal primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente « Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dalla regione Campania », è prorogato al 30 settembre 1974.

Nel predetto termine si potrà provvedere altresì al comando di personale in sostituzione di quello di cui al terzo comma dell'articolo 37 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e richiesto prima della data di entrata in vigore di detta legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 2 luglio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1974, n. **23.**

Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1973, n. 23, concernente finanziamenti regionali per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'8 luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1973, n. 23, è prorogato al 31 luglio 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 2 luglio 1974

CASCETTA

(6599)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1974, n. **7.**

Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *dell'11 luglio* 1974)

(6930)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742270)